



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1104 c.o.m.

Promozioni a scelta nel grado superiore

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 88 o 89 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 89 promozioni nel primo anno; 88 promozioni nel secondo anno;
- b) 22 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione;
- c) 33 o 34 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 34 promozioni nel primo anno; 33 promozioni nel secondo anno;
- d) 15 o 16 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 15 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno;
- e) 18 o 19 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 18 promozioni il secondo e quarto anno;
- f) 8 da attribuire a generale di brigata;
- g) 3 o 4 da attribuire a generale di divisione con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni nel quinto anno.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 18 aprile 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento
Capo	VII — Avanzamento degli ufficiali dell'esercito italiano ..
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1104-promozioni-a-scelta-nel-grado-superiore/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it